

f.to Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
(*ing. Enzo BALDUCCI*)

PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio di Molfetta per 15 giorni consecutivi dal _____ al

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Michele CAMERO

- Per l'esecuzione

Al Segretario Generale

Al Dirigente Settore Economico - Finanziario

Al _____

Al _____



CITTÀ DI MOLFETTA
Provincia di Bari

SETTORE LL.PP. E SPORT

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
COPIA

Iscritta al n. 108 del Registro delle Determinazioni in data 13\04\2010

NUMERO GENERALE 497

OGGETTO: Modifica dello schema di convenzione approvato con D.D. Settore LL.PP. n.303 del 30\11\2009 avente ad oggetto:” Affidamento gestione temporanea impianto natatorio al C.I.P. ed approvazione schema di convenzione”.

Emessa ai sensi

- ✓ Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18.08.2000 (T.U.EE.LL.);
- ✓ Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30.03.2001;
- ✓ Dello Statuto Comunale;
- ✓ Della Delibera del Consiglio Comunale n.20 del 30\03\2009 di approvazione del bilancio di previsione 2009;
- ✓ Della Delibera di G.M. n.236 del 04.08.2009 di approvazione del P.E.G. 2009

Il Responsabile del Procedimento Ing. Enzo Balducci

OGGETTO: Modifica dello schema di convenzione approvato con D.D. Settore LL.PP. n. 303 del 30\11\2009 avente ad oggetto: "Affidamento gestione temporanea impianto natatorio al C.I.P. e approvazione schema di convenzione".

IL DIRIGENTE
Settore LL.PP. e SPORT

Premesso che:

con propria D.D. n. 303 del 30\11\2009 si affidava la gestione temporanea dell'impianto natatorio al C.I.P. ed approvava lo schema di convenzione composto di n. 15 articoli;

a seguito di ulteriori approfondimenti con i responsabili nazionali del C.I.P. sono state apportate delle modifiche allo schema di convenzione approvato con D.D. n.303 del 30.11.2009 e recepite nello schema allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;

Cio' premesso:

ritenuto di procedere in tal senso, a parziale modifica del citato provvedimento dirigenziale n.303 del 30.11.2009;

ritenuto, altresì, di dover stabilire la durata della convenzione dal 29.01.2010 al 31.07.2010;

Visto il T.U.EE.LL. N. 267\2000, art.107

Vista la L.R. n.33\2006;

Vista la D.D. Settore LL.PP. n.303 del 30\11\2009;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. n.267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Per tutto quanto precede:

1. Modificare la propria D.D. n.303 del 30\11\2009 limitatamente al punto 1 del dispositivo concernente l'approvazione dello schema di convenzione allo stesso allegato che, con il presente atto, è sostituito da quello ad esso allegato.
2. Confermare i punti n.2, n.3 e n.4 del dispositivo della D.D. n.303 del 30\11\2009.
3. Approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
4. Confermare lo scrivente responsabile del procedimento.

5. Inviare, per quanto di rispettiva competenza, copia del presente provvedimento al Sig. Dirigente del Settore Economico-Finanziario, al Responsabile del procedimento, all'Ufficio Sport, all'U.O. Appalti e Contratti, affinché provveda con immediatezza a redigere convenzione nei termini indicati al precedente punto 3.
6. Dare atto che la spesa di €70.000,00 è prevista e grava sui fondi del bilancio 2009.
7. Dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4° del T.U.E.L n.267\2000 il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario e verrà data esecuzione con l'inizio della sua Pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Compilatore della Proposta
- Leonardo Sgherza Sgherza -

Il Responsabile del Procedimento
- Ing. Enzo Balducci -

Il Dirigente Settore LL.PP e Sport
- Ing. Enzo Balducci -

COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE ED IL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO COMUNALE ED ANNESSI
SERVIZI.**

L'anno duemila_____ addì _____ del mese di _____ in _____, presso
_____, sono presenti:

1) COMUNE DI MOLFETTA, C.F. n.00306180720, qui rappresentato dall'Ing. Balducci Vincenzo, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, nato a Molfetta il 07/06/1953, il quale agisce nel presente atto in rappresentanza del Comune di Molfetta, ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n.267/2000 e dell'art.53 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, approvato con deliberazione del C.C. n.199 del 12.5.2001 d'ora in avanti per brevità "*COMUNE*";

e

2) COMITATO ITALIANO PARALIMPICO, in persona del Segretario Generale, Dott. Marco Giunio De Sanctis, con sede in 00191 Roma Via Flaminia Nuova n. 830, P.Iva 02150891006, d'ora in avanti per brevità "*C.I.P.*";

Premesso che:

Il Comune è proprietario di un impianto natatorio, di seguito definito, per brevità, "piscina comunale";

Con delibera n. 280 del 26.10.2009, esecutiva, la Giunta Comunale di Molfetta ha stabilito di stipulare la presente convenzione con il C.I.P. per l'affidamento ad esso dell'uso e della gestione della piscina comunale, valutandone l'opportunità in accordo con i seguenti principi:

1. Il C.I.P. è l'organismo con finalità pubblicistiche, senza fini di lucro, che garantisce il presidio dell'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale in favore dei soggetti dell'area della disabilità;
2. Il C.I.P. detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti disabili;
3. Il C.I.P. detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia d'età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile ritenuto azione strategica tesa all'inclusione ed integrazione dei soggetti disabili nella comunità.

Il vigente Regolamento Comunale dispone all'art.1 che l'impianto è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa sulla disabilità per favorire al massimo la pratica dello sport natatorio, inteso soprattutto come mezzo di educazione e rieducazione fisico – sportiva, nonché come mezzo di integrazione;

La presente convenzione ha lo scopo di fissare gli obblighi reciproci tra il Comune ed il C.I.P., al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi propri dei due Enti e che l'Amministrazione Comunale ha individuato nel campo dei servizi sportivi e nello specifico:

1. aumentare l'efficienza del rendimento dei fattori di promozione sociale e dello sport principalmente per le persone disabili;
2. fornire ai cittadini nuovi e migliori servizi;
3. facilitare l'avviamento dei giovani alla sport natatorio ed agevolare la nascita di nuove professionalità nell'area della disabilità;
4. diffondere l'attività di formazione;
5. garantire l'integrazione dei soggetti diversamente abili.

Al fine del conseguimento degli obiettivi di maggiori livelli di efficienza ed efficacia, il C.I.P. per il tramite del Comitato Provinciale BARI, di concerto con l'Amministrazione Comunale di Molfetta, intende sviluppare un'azione improntata alla massima diffusione degli sports natatori, finalizzando la loro azione, comunque, a rendere più elevata la qualità della vita dei cittadini a livello provinciale;

Tutto ciò premesso, e convenuto tra le Parti, come indicate in epigrafe

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione si da formarne un unico ed inscindibile atto.

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

Il Comune, per le proprie finalità sportive e sociali, concede al C.I.P. l'uso e la gestione della piscina comunale sita in località "LONGONE DELLA SPINA" comprendente un'area della dimensione complessiva di circa mq 27.000, di cui una parte interamente recintata comprendente l'edificio ed un' ampia area a verde ed un'area esterna destinata a parcheggi.

In particolare l'edificio è composto da:

- a) piscina coperta con vasca natatoria da mt 25 x 12,50 e vasca didattica da mt 12,50x6,00;
- b) palestra adiacente la piscina coperta;
- c) servizi di supporto comprendenti spogliatoi per bagnanti, atleti ed istruttori, servizi igienici e docce, infermeria e depositi attrezzi, atrio ed accessi per i bagnanti e per il pubblico, servizi igienici per il pubblico, tribuna per circa 200 spettatori, uffici e segreteria, zona bar nonché ogni ulteriore spazio necessario o complementare all'attività natatoria e sportiva;
- d) locali tecnologici interrati comprendenti centrale termica, centrale idrica e trattamento acque, centrale termoventilazione, centrale elettrica nonché tutte le reti impiantistiche e le apparecchiature tecnologiche, idriche, fognanti, termiche, aerotermiche ed elettriche che consentono il funzionamento della piscina e la fruibilità di tutti gli spazi annessi.

Il complesso natatorio risulta più dettagliatamente rappresentato dagli elaborati grafici allegati alla presente convenzione di cui fanno parte integrante e sostanziale (All."A").

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE.

La presente convenzione relativa all'uso ed alla gestione del complesso sportivo avrà la durata decorrente dal 29/01/2010 al 31/07/2010.

ART. 3 - FINALITA' DELLA CONVENZIONE.

La convenzione d'uso e gestione è fatta con l'esclusivo fine da parte del C.I.P., di utilizzare l'impianto per attività sportive, per attività di promozione ed avviamento allo sport, attività socio-sportive, didattiche, educative e culturali. A tal fine il C.I.P. utilizzerà gli spazi sportivi ed i servizi di supporto che potrà assegnare, per le attività di nuoto, a Federazioni sportive, società sportive, Enti di promozione sportiva ed altri soggetti opportunamente selezionati e qualificati, affiliati alla Federazione Italiana Nuoto (FIN) e al C.I.P. medesimo che garantiranno i servizi logistici, socio-sportivi ed il personale tecnico idoneo per consentire la funzionalità degli impianti natatori. Per gli stessi fini potranno essere utilizzati dal C.I.P. anche i servizi connessi e complementari quali palestra, bar, servizi di ristoro e tutti gli altri spazi annessi per attività ricreative e del tempo libero mediante soggetti abilitati ed opportunamente qualificati ed individuati dal CIP di concerto con il Comune.

La durata della sub-concessione di detti servizi non potrà in nessun caso essere superiore a quella della presente concessione per cui non potrà avere scadenza successiva a quella della presente convenzione.

- le Parti concordano che le attività elencate potranno essere soggette a revisione;
- la durata dell'affidamento non potrà essere superiore a quella della presente convenzione;
- il funzionamento dell'impianto viene garantito senza soluzione di continuità stante il riaffidamento.

ART. 4 - USO DELL'IMPIANTO.

Il C.I.P. potrà far uso dell'impianto in questione per le finalità di cui all'articolo 3 e precisamente per lo sviluppo e la promozione della pratica sportiva, le attività socio-sportive, le attività didattiche di avviamento alla pratica natatoria e motoria e di perfezionamento, le attività educative, culturali e ricreative connesse con l'uso della piscina, della palestra e degli altri spazi complementari, con particolare riferimento alla area delle disabilità e non autosufficienze, avvalendosi del proprio Comitato Provinciale.

Il Comune a fronte dell'obbligo da parte del C.I.P. di utilizzo dell'impianto per le finalità di cui alla presente convenzione si impegna a sostenere integralmente le spese relative alle utenze (gas, enel, aqp escluso quelle telefoniche), nonché a manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intero impianto. Ai fini e per gli scopi di cui alla presente convenzione il Comitato di Garanzia di cui al successivo art.6 stabilirà il programma di utilizzo degli impianti.

Il C.I.P. per il tramite del proprio Comitato provinciale si impegna a rispettare il "Regolamento dell'impianto", approvato con delibera del Consiglio Comunale n.53 del 22.11.2001, allegato in copia alla presente di cui fa parte integrante e sostanziale (All. "B").

ART. 5 - CATEGORIE DI FRUIZIONE PRIVILEGIATA.

Il C.I.P. si impegna a rendere disponibile l'impianto, nelle fasce orarie e con le modalità stabilite dal programma di uso dell'impianto, per le seguenti categorie sociali:

- a) associazioni sportive, società sportive, federazioni sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.I.P ed operanti sul territorio;
- b) scuole pubbliche, parificate o comunque riconosciute dal Ministero della Pubblica istruzione;

- c) Associazioni cittadine operanti nei settori del recupero sociale e sanitario.

In particolare l'impianto resterà a disposizione di associazioni o società sportive, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva nelle giornate e nelle fasce orarie prefissate, onde consentire lo svolgimento degli allenamenti o dei campionati federali.

L'utilizzazione dell'impianto da parte dei soggetti sopraindicati sarà soggetta all'applicazione di tariffe agevolate, che saranno concordate nel Comitato di Garanzia di cui al successivo punto 6.

Le parti concordano che il programma di utilizzo dell'impianto da parte delle categorie a fruizione privilegiata avrà durata coincidente con quella della presente convenzione, secondo le linee-guida individuate dal Comitato di Garanzia, di cui al successivo art.6, e su proposta del C.I.P

ART. 6 - COMITATO DI GARANZIA.

Al fine di garantire un corretto svolgimento delle attività presso l'impianto viene costituito un Comitato di Garanzia composto da tre componenti individuati da ciascun Ente come di seguito indicati:

- 1) un componente in rappresentanza del CIP;
- 2) un componente in rappresentanza del CONI;
- 3) un componente in rappresentanza del Comune.

Il Comitato avrà le seguenti attribuzioni:

- a) effettuare un monitoraggio complessivo dell'attività;
- b) risolvere eventuali conflitti interni;
- c) verificare le informazioni prodotte dagli agenti gestionali;
- d) consulenza per l'effettuazione di eventi sportivi di livello regionale e nazionale;
- e) consulenza per l'attività di formazione degli operatori.

ART. 7 - SERVIZI DA ESPLETARE A CURA DEL C.I.P

Il C.I.P. si impegna a far espletare, quali controprestazioni per l'uso di spazi sportivi e spazi complementari, i seguenti servizi necessari per l'esercizio e la gestione dell'impianto:

- servizi organizzativi, di formazione mediante l'indizione di appositi corsi, di diffusione della pratica sportiva natatoria e delle funzionalità dell'impianto a livello provinciale, servizi di consulenza e collaborazione al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni amministrative obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto.

C.I.P, nell'ambito della sua autonomia, si impegna a far svolgere le sottoelencate attività in favore del Comune, in ossequio ai principi di collaborazione e solidarietà sociale nonché in ossequio ai principi che ispirano la presente convenzione:

- svolgimento di corsi di nuoto in orari mattutini per n.900 studenti (n.300 per ciascun trimestre) delle scuole elementari e medie di Molfetta secondo le modalità stabilite con il Comitato di Garanzia;
- disponibilità di tre corsie per 6 ore settimanali destinate ad attività riabilitative o di avviamento al nuoto per associazioni di recupero disabili secondo le modalità concordate con il competente Assessorato comunale;
- disponibilità della piscina in favore del Comune di Molfetta per un numero di 10 giornate all'anno (in giorni festivi) per lo svolgimento di eventi sportivi o spettacolari da concordarsi con il concessionario.

ART. 8 - ONERI FINANZIARI A CARICO DEL COMUNE.

Il Comune si impegna a:

- affidare al C.I.P il complesso sportivo meglio descritto al precedente art. 1 per tutta la durata della presente concessione;
- sostenere tutti gli oneri economici relativi all'impianto sportivo, previsti per un importo massimo di €70.000,00 (settantamila\00), salvo variazioni al bilancio in caso di superamento di tale soglia, sollevando completamente il C.I.P. dagli stessi e, nello specifico, quelli derivanti da utenze, nonché esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso sportivo direttamente o per il tramite di un soggetto individuato di concerto con il C.I.P. stesso. Il C.I.P., per interventi di manutenzione particolarmente urgenti e indifferibili, avrà facoltà di provvedervi direttamente a proprie spese, salvo richiedere il successivo rimborso al Comune con presentazione di nota spese, vistata dal Settore LL.PP. per verifica della congruità e della avvenuta esecuzione. In ogni caso il C.I.P. non potrà apportare innovazioni e modificazioni all'impianto oggetto della presente convenzione, senza espressa autorizzazione del Comune;

Il C.I.P garantisce l'accesso all'impianto a funzionari Comunali ed ASL preposti al controllo della gestione e dell'attività dell'intero complesso concesso.

ART. 9- ENTRATE.

Saranno acquisite direttamente dal soggetto individuato di concerto dal Comune e dal C.I.P. le entrate derivanti dalle attività di avviamento e pratica sportiva (corsi di nuoto e simili, nuoto libero, corsi ginnici o di avviamento allo sport), le entrate derivanti da pubblicità e sponsorizzazioni all'interno del complesso, la vendita di biglietti, gestione bar e altri servizi di ristoro. Tali entrate sono ad integrale compensazione delle prestazioni di servizi di cui alla presente convenzione. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti per migliorare e potenziare l'impianto sportivo oggetto della presente convenzione.

Le tariffe per l'ingresso del pubblico, per i corsi di avviamento allo sport del nuoto e per qualsiasi attività svolta nell'impianto sono stabilite dal Comune per la durata della convenzione.

ART. 10 – ORGANIZZAZIONE

A garanzia degli impegni assunti dal Comune il C.I.P. individua, di concerto con il Comune, la S.S.D. Molfetta Nuoto S.r.l. in persona del suo Presidente pro-tempore Sig. Luigi Binetti, con sede in Molfetta via Cairoli n. 45 , già esercente le attività di seguito meglio individuate presso l'impianto sportivo, quale soggetto tenuto ai seguenti adempimenti:

- servizi di pulizia del complesso sia all'interno dei locali che nelle aree esterne di pertinenza nonché servizi di cura del verde e giardinaggio;
- servizi di manutenzione ordinaria, come specificato nel richiamato programma di uso e manutenzione dell'impianto;
- servizi di custodia dell'immobile con le pertinenze, delle attrezzature e delle apparecchiature tecnologiche;
- osservanza delle normative di prevenzione incendio e infortuni;
- ottenimento delle autorizzazioni amministrative obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto. A tal fine, il Comune si impegna, per quanto di propria competenza, a collaborare massimamente con il C.I.P. per rendere funzionale e funzionante l'impianto;
- pagamento di oneri, permessi e tasse e utenze riguardanti il funzionamento dell'impianto, con esclusione della tassa smaltimento rifiuti;
- servizi assicurativi per danni derivanti da incendio o danneggiamento dell'immobile, furto di attrezzature o per responsabilità civile per infortuni e danni a terzi derivati ai frequentatori dell'impianto. In particolare, il servizio

comprende la stipulazione di idonea polizza di assicurazione relativa al rischio incendio e danneggiamento ad opera di terzi con un massimale di €1.032.913,79 (unmilionetrentaduemilanovecentotredici\79), di furto di attrezzature o apparecchiature tecnologiche con un massimale di €103.291,37 (centtremiladuecentonovantuno\37), nonché di responsabilità civile per infortuni e danni fisici derivati ai frequentatori dell'impianto in questione con un massimale di €516.456,89 (cinquecentosedicimilaquattrocinquantasei\89), esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione.

ART.11 - INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO.

Il Comune potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessario, concordando con il C.I.P tempi e modalità della programmazione dei lavori in modo da ridurre interferenze con l'attività sportiva.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso potrà essere preteso dal C.I.P

L'inagibilità temporanea dell'impianto, ascrivibile ad interventi di manutenzione ordinaria, sarà tempestivamente comunicata dal C.I.P al Comune, con indicazione dei tempi e degli interventi manutentivi, e non darà luogo a nessuna pretesa del Comune, per sospensione delle attività svolte nell'impianto a suo favore.

ART. 12 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO.

Eventuali infrazioni alle condizioni della presente convenzione e che possono determinare pregiudizio per la funzionalità dell'impianto e l'efficacia del servizio socio-sportivo, saranno riportate tempestivamente nell'ambito del Comitato di Garanzia. Nel caso in cui non si possano ripristinare le condizioni di rispetto della presente convenzione si procederà alla sua risoluzione ed alla conseguente riconsegna al Comune del complesso sportivo in oggetto.

Nei casi di gravi inadempienze, condizioni igienico precarie, e conduzione che possa recare grave pregiudizio al patrimonio comunale, il Sindaco sospende immediatamente l'efficacia della presente convenzione.

E', altresì facoltà del Comitato Italiano Paralimpico recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, senza necessità di motivazione e senza che il Comune di Molfetta possa avanzare alcuna pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti del Comitato stesso. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata a/r con preavviso di almeno 7 giorni.

ART.13 - CONTROVERSIE.

Eventuali controversie che non fosse possibile dirimere all'interno del Comitato di Garanzia, relativamente all'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione sarà decisa da un collegio arbitrale composto di tre membri, uno dei quali nominato dal C.I.P, uno dal Comune ed il terzo, con funzioni di Presidente, d'accordo tra le Parti.

In difetto di accordo tra le Parti, il terzo componente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Bari, il quale nominerà anche il componente che non sia stato nominato da una delle Parti, su invito dell'altra, decorsi venti giorni dall'invito stesso.

Il giudizio arbitrale si svolgerà ai sensi dell'art.806 c.p.c. e ss., secondo le norme di diritto, con espressa esclusione della facoltà di decidere secondo equità.

ART.14 - ELEZIONE DI DOMICILIO.

Il C.I.P dichiara di eleggere il proprio domicilio nella sede legale come meglio individuata in epigrafe.

Il Comune dichiara di eleggere domicilio in Molfetta, presso la sede comunale.

ART.15 - IMPOSTE E TASSE.

La presente scrittura privata è soggetta a registrazione, con spese a carico del Comune .

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CAPO SETTORE LAVORI PUBBLICI:

IL SEGRETARIO GENERALE DEL C.I.P.